

Roma, 8 febbraio 2019

Proposte di emendamenti al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*

Le presenti proposte sono da intendersi a tutela di una fascia di popolazione fragile, vulnerabile e multiproblematica ovvero persone in condizione di grave deprivazione materiale (senza dimora).

Art. 2 - Beneficiari

In ragione del principio di uguaglianza sostanziale e dei doveri di solidarietà e protezione sociale di cui lo Stato è garante, preso atto che il Reddito di cittadinanza è istituito per favorire altresì l'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e considerato che l'accesso ad una misura sociale non può essere subordinato a tipologie di soggiorno o particolari tipologie di residenza con il manifesto rischio di escludere proprio coloro che necessitano di essere inclusi in un sistema di tutela, protezione e promozione sociale, **chiediamo che all'articolo 2, comma 1, lett. a, si aggiungano i seguenti comma:**

- **comma 3:** *residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si tratti di beneficiario che versa in una **condizione di grave deprivazione materiale (senza dimora)** così come sottolineato dalle [Linee Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta](https://www.fiopsd.org/linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta-in-italia/) (<https://www.fiopsd.org/linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta-in-italia/>) approvate in Conferenza Stato Regioni il 5 Novembre 2015*
- **comma 4:** *iscritto in anagrafe presso una **via fittizia** (circolare Istat n.29/1992) territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica (legge anagrafica n. 1228 del 24.12.1954) e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio*

Questa integrazione può essere al servizio di un duplice obiettivo, perseguire la promozione umana e sociale delle persone più fragili offrendo un riconoscimento formale e consentire allo Stato di registrare e conoscere tutta la popolazione stabilmente presente sul proprio territorio.

- **comma 5:** *titolari di **certificazione di progetto di sostegno sociale** rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento.*

Quest'ultimo riconoscimento è prassi consolidata nell'ambito dell'inserimento socio-lavorativo di categorie svantaggiate così come stabilito dall'art. 3 della legge 381/91 che prevede altresì che, ai fini dell'ottenimento degli sgravi fiscali per l'inserimento occupazionale di tali persone, un ente pubblico possa rilasciare una attestazione di presa in carico del soggetto tale da poter garantire pari opportunità, dignità e accesso ad un sistema di protezione sociale che favorisce altresì l'inserimento occupazionale.

Può succedere che una persona, mentre percepisce il reddito di cittadinanza, venga sfrattata e perda la residenza. In questo caso, alla situazione di difficoltà, si aggiungerebbe la perdita del diritto al reddito di cittadinanza, posto che la legge prevede che il requisito della residenza debba sussistere per tutto il periodo di percezione del beneficio.

Si propone pertanto la seguente modifica all'Art. 2, comma 1, lettera a) numero 2

per tutta la durata del beneficio in modo continuativo; in caso di perdita della residenza sarà sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova.

Art. 3 - Beneficio economico

[Essere senza tetto, senza casa, casa, vivere in sistemazioni insicure e sistemazioni inadeguate \(https://www.fiopsd.org/ethos-classificazione-senza-dimora/\)](https://www.fiopsd.org/ethos-classificazione-senza-dimora/), così come il sovraffollamento o gli eccessivi costi dell'abitare (in Italia per il 35% delle persone in povertà il costo della casa supera il 40% del reddito disponibile) fanno da corollario alla povertà abitativa e alimentano un **bisogno abitativo** che l'articolo 3 si propone di correggere prevedendo che il reddito di cittadinanza si componga di due elementi: beneficio economico e sostegno ai costi dell'abitare.

A questo proposito chiediamo che l'art. 3, comma 1 sia integrato come segue:

lettera c) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare - anche unipersonale - sia riconosciuto alle persone in grave deprivazione materiale (senza dimora) come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione.

Chiediamo altresì, rendendoci disponibili a collaborare, che, come prevede l'**articolo 2 comma 2** del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, venga elaborato **specifico Regolamento** ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda **integrazioni dei casi di accesso** alla misura di cui al comma 1, sulla base di indicatori di disagio socio economico che riflettono le caratteristiche della multidimensionalità della povertà e tengano conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.

A conclusione della presente proposta, teniamo a sottolineare che la povertà estrema (grave deprivazione materiale) è emblema della multidimensionalità della povertà essendo - secondo la definizione della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani - un intreccio di povertà sia assolute che relative di beni materiali, di competenze, di possibilità e capacità che si combinano in situazioni di fragilità personali multidimensionali e stadi di bisogno estremi e che secondo l'ultima rilevazione coinvolge in Italia oltre 50 mila persone (Istat 2015).

*le proposte sono state redatte in collaborazione con **Avvocato di Strada**

Via G. Soria 13 - 00168, Roma - P. Iva: 03852830102 - C.F.: 98039420173

Tel. +39.06.56566944 (lun/ven 9-12) - e-mail segreteria@fiopsd.org - www.fiopsd.org

fio.PSD è ONLUS con Evidente Funzione Sociale riconosciuta dal Governo Italiano